



# Promemoria sull'indennità di perdita di guadagno (IPG) per i quadri G+S

## Generalità

Il presente promemoria è stato redatto in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e completa le istruzioni dell'UFAS in vigore dal 1.2.2015 sull'attestazione dei giorni di corso per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S). Esso comprende un breve sguardo d'insieme sulle norme in vigore. Il singolo caso concreto viene regolato sulla base del diritto vigente.

## Basi legali

Secondo l'articolo 1a capoverso 4 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) il diritto a un'indennità di perdita di guadagno sussiste solo per i partecipanti a corsi e moduli cantionali e federali per i quadri di Gioventù+Sport. Fanno eccezione le persone pensionate (donne 64 anni, uomini 65 anni) o le persone che usufruiscono di una rendita AVS anticipata.

## Corsi e moduli

I corsi e i moduli che danno diritto all'indennità sono riportati nell'art. 29 dell'ordinanza dell'UFSPPO concernente Gioventù e Sport (O-G+S UFSPPO):

- corsi per monitori G+S svolti dall'UFSPPO o dai Cantoni;
- corsi per i coach G+S svolti dall'UFSPPO o dai Cantoni;
- corsi per gli esperti G+S svolti dall'UFSPPO;
- corsi per i quadri per un massimo di 5 giorni per anno civile (destinati a preparare o sviluppare la formazione dei quadri G+S);
- moduli di perfezionamento per i quadri G+S svolti dall'UFSPPO o dai Cantoni, per un massimo di 30 giorni per anno civile;
- corsi di formazione degli allenatori della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin per l'ottenimento del titolo di «allenatore di sport di prestazione con attestato federale» e del titolo di «allenatore di sport di punta con esame professionale superiore» per un massimo di 6 giorni per ciascuno corso.

## Eccezioni

Se un'offerta di formazione dei quadri G+S è parte integrante del ciclo formativo di un'istituzione di formazione cantonale, la partecipazione a tale offerta non dà diritto ad alcuna indennità.

## Diritto all'IPG

Hanno diritto **i cittadini svizzeri e gli stranieri sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore di offerte G+S** per i corsi e i moduli G+S che si tengono in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. I corsi e i moduli della formazione dei quadri G+S organizzati dall'ufficio dello sport del Principato valgono come corsi dei Cantoni.

## Ammissibilità

Ai fini dell'indennità PG possono essere calcolati giorni nell'ambito di corsi e moduli in cui si è svolto almeno un giorno.

## Moduli

I questionari IPG (d/f/i) sono consegnati alla fine del corso solo ai partecipanti con numero AVS corretto **in una sola copia a cura dell'organizzatore del corso, con bollo e firma autografa**. In caso di smarrimento il partecipante può richiedere all'organizzatore un'attestazione all'intenzione del datore di lavoro rispettivamente della cassa di compensazione.

## Come procedere - La richiesta di un'IPG

L'avente diritto compila il questionario con le indicazioni che lo riguardano personalmente e lo trasmette:

- Al suo datore di lavoro, se è salariato o apprendista; qualora avesse più datori di lavoro, a uno di questi a sua scelta per la compilazione. Richiede agli altri datori di lavoro un'attestazione di salario (conformemente alla parte C del questionario) che saranno trasmesse unitamente al questionario originale alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG di uno dei datori di lavoro;
- Alla propria Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, qualora fosse indipendente;
- Alla sua Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, qualora svolgesse contemporaneamente un'attività lucrativa salariata e indipendente. Il datore di lavoro compila la parte C del questionario IPG;
- Al suo ultimo datore di lavoro, qualora fosse disoccupato. Nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse più esistere, il questionario deve essere trasmesso alla Cassa cantonale AVS/AI/IPG del Cantone di domicilio del datore di lavoro indicando i relativi dati;
- Al suo ultimo datore di lavoro, nel caso in cui avesse esercitato un'attività lucrativa durante gli studi;
- Alla Cassa cantonale AVS/AI/IPG oppure all'Agenzia AVS dove ha sede l'istituto scolastico, se è studente senza attività lucrativa ma con obbligo contributivo;
- Alla sua Casa di compensazione AVS/AI/IPG, nel caso in cui versi i contributi come persona senza attività lucrativa;
- Alla Casa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG o all'Agenzia AVS del suo comune di domicilio, se non svolge attività lucrativa e non versa contributi AVS;
- Alla [Cassa svizzera di compensazione](#), 1211 Ginevra 2, se è svizzero residente all'estero

## Importo minimo e massimo dell'IPG

(Art. 16 e 16a LIPG)

L'indennità giornaliera di base ammonta all'80% del reddito lavorativo medio conseguito prima del corso o del modulo. Ad essa vengono sommati gli assegni per i figli. L'indennità totale massima ammonta a CHF 245.

L'importo minimo dell'indennità giornaliera di base ammonta a CHF 62.

## Indennità

(Art 19 LIPG, 21 OIPG)

La cassa di compensazione versa l'indennità al datore di lavoro o direttamente al partecipante al corso.

Se il partecipante al corso è lavoratore dipendente l'indennità spetta in via di principio al datore di lavoro. Lo stesso è **libero di versare o meno l'indennità (in tutto o in parte) all'impiegato se il corso o il modulo sono stati frequentati al di fuori dell'orario di lavoro**. Si consiglia ai partecipanti di chiarire tale questione con il datore di lavoro prima dell'inizio del modulo o del corso.

## Altre informazioni utili

La competente cassa di compensazione AVS o l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, tel. 031/322 90 11.

Sulla pagina web dell'UFAS trovate le risposte alle domande più frequenti: Assicurazioni sociali in genere: [consulenza / FA+Q](#)

Istruzioni sull'attestazione dei giorni di corso per la formazione dei quadri Gioventù+Sport (G+S): [Istruzioni sull'IPG](#)

## Basi legali

- Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG)
- Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
- Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSPo)
- Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, (OSpo)
- Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
- Ordinanza dell'UFSPo concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S UFSPo)